

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Campagna di pesca dei bibi (*Sipunculus nudus*) 2019 e modifica quote giornaliere massime di prelievo per imbarcazione.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto l'art.39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante modificazioni al summenzionato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2015 recante l'adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante;

Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito dei diversi Compartimenti marittimi, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata, in via sperimentale, ai singoli Consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998 e successivi decreti integrativi recanti norme sulla costituzione e disciplina dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 2015 e 14 maggio 2015 che hanno disciplinato l'attività di prelievo della risorsa bibi (*Sipunculus nudus*) con draga idraulica nel corso delle campagne di pesca 2015 – 2016 nei Compartimenti interessati;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, prot. n. 4184 del 21 febbraio 2018, con la quale viene autorizzata la prosecuzione dell'attività di prelievo della risorsa "*Sipunculus nudus*" con draga idraulica, nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, in alternativa alle vongole e ai fasolari, fino al 31 dicembre 2018, secondo tutte le modalità ed i medesimi limiti spaziali e temporali fissati dai summenzionati decreti ministeriali;

Vista da ultimo la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, prot. n. 10853 del 1 luglio 2019, con la quale viene autorizzata la prosecuzione dell'attività di prelievo della risorsa "*Sipunculus nudus*" con draga idraulica, nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, in alternativa alle vongole e ai fasolari, limitatamente alla corrente campagna di pesca e comunque fino al 31 dicembre 2019, secondo tutte le modalità ed i medesimi limiti spaziali e temporali fissati dai summenzionati decreti ministeriali;

Preso atto del parere tecnico-scientifico espresso da Agri.te.co., contenuto nella relazione allegata alla sopra citata autorizzazione ministeriale, dove non vengono ravvisati elementi ostativi alla prosecuzione dell'attività sperimentale di raccolta dei bibi e, tra le prescrizioni, stabilita una quota massima giornaliera per imbarcazione di 100,00 kg di prelievo di specie;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2015, n. 2557 e successive modifiche e integrazioni, concernente le linee guida per l'applicazione dei regolamenti (CE) 853 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi, riclassificazione triennale delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e approvazione del protocollo d'intesa per la gestione dell'attività ai fini della sicurezza alimentare;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 recante le "Disposizioni in materia di pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visti i propri decreti n. 382 del 27 febbraio 2013 e n. 608 del 22 marzo 2013 di individuazione dei punti di sbarco pubblici del prodotto ittico, inclusi i molluschi bivalvi, nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visto il proprio decreto n. 582 del 16 febbraio 2018 "Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Modifica degli orari di uscita ed entrata in porto.";

Visto il proprio n. 1174 del 15 marzo 2018 di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone relativo alle campagne di pesca dei canalicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) 2018-2019 e bibi (*Sipunculus nudus*) 2018;

Considerato che al Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi del Compartimento marittimo di Monfalcone (COGEMO Monfalcone) aderiscono la totalità delle imprese titolari delle n.ro 40 unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito del medesimo Compartimento marittimo di cui, nell'ambito dei poteri di autogestione, vengono individuate nel numero massimo di 6 unità nella campagna di pesca dei bibi 2019;

Tenuto conto che al Consorzio è affidata la gestione della pesca dei molluschi bivalvi finalizzata, in particolare, all'esercizio responsabile della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di pesca e le reali capacità produttive del mare attraverso concrete iniziative per la salvaguardia di tale risorsa

con semina, ripopolamento, controllo delle catture, costituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attività di pesca delle navi nonché esercitando, in alternativa della pesca dei molluschi bivalvi, l'attività di prelievo dei bibi;

Vista l'istanza del COGEMO Monfalcone del 9 luglio 2019, assunta al prot. n. AGFOR –GEN-2019 - 48019 dd. 09/07/2019, con la quale è stato richiesto al Servizio regionale competente in materia di emettere un proprio provvedimento di disciplina dell'attività di pesca e dei bibi (*Sipunculus nudus*) nel Compartimento marittimo di Monfalcone, limitatamente alla corrente campagna di pesca e comunque fino al 31 dicembre 2019, nel rispetto delle modalità e di tutti i limiti spaziali e temporali fissati dalla normativa nazionale e regionale vigente;

Atteso che nella proposta di regolamentazione presentata dal CO.GEMO Monfalcone le catture giornaliere per unità di pesca sono fissate nella quota massima pescabile di kg 100,00 per i bibi (*Sipunculus nudus*) recependo le indicazioni prudenziali contenute nella relazione tecnico- scientifica di Agri.te.co. allegata all'autorizzazione ministeriale, prot. n. 10853 del 1 luglio 2019;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone l'attività di prelievo della risorsa "bibi" (*Sipunculus nudus*) con il sistema denominato "draga idraulica" viene esercitata, in alternativa alle vongole e ai fasolari, limitatamente alla corrente campagna di pesca e comunque **fino al 31 dicembre 2019**, in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto delle modalità e dei limiti spaziali e temporali fissati dalla normativa nazionale vigente ovvero secondo le disposizioni regionali se più restrittive.

Art. 2

1. Il CO.GEMO. Monfalcone fissa con cadenza giornaliera i quantitativi massimi pescabili di "bibi" (*Sipunculus nudus*) dalle singole imbarcazioni con l'uso della draga idraulica nella quota massima pescabile **fino a kg 100,00**;

Art.3

1. Rimangono invariate le modalità di disciplina dell'attività di pesca dei molluschi bivalvi con sistema draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone previste dal proprio decreto n. 1174 del 15 marzo 2018 citato in premessa.

Art. 4

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento; i trasgressori sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e per le violazioni non previste da tale norma, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, fermo restando l'applicabilità da parte del CO.GEMO. Monfalcone del sistema sanzionatorio interno.

Art. 5

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- Aw. Valter Colussa –
Firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.

Il Funzionario: dott. Franco Manzin